



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO  
*Provincia di Bergamo*

*Regolamento comunale di individuazione dei criteri  
per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività  
di somministrazione pubblica di alimenti e bevande*

DOCUMENTO N° A ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 09/03/2009

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2009*



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

|  |         |
|--|---------|
| Art. 1 Norme di riferimento _____  | pag. 3  |
| Art. 2 Durata di validità degli indirizzi _____  | pag. 3  |
| Art. 3 Ambito di applicazione delle presenti disposizioni _____  | pag. 3  |
| Art. 4 Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento _____                                    | pag. 4  |
| Art. 5 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande _____                      | pag. 5  |
| Art. 6 Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e ampliamento _____           | pag. 5  |
| Art. 7 Autorizzazioni stagionali _____   | pag. 6  |
| Art. 8 Autorizzazioni temporanee _____   | pag. 6  |
| Art. 9 Cessazione dell'attività _____  | pag. 7  |
| Art. 10 Criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone _____                            | pag. 7  |
| Art. 11 Dotazione di spazi destinati a parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione _____       | pag. 7  |
| Art. 12 Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari _____                   | pag. 8  |
| Art. 13 Impatto acustico e ambientale _____  | pag. 9  |
| Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione _____   | pag. 9  |
| Art. 15 Diniego dell'autorizzazione _____  | pag. 10 |
| Art. 16 Revoca dell'autorizzazione _____   | pag. 10 |
| Art. 17 Divieto di somministrazione di superalcolici _____   | pag. 10 |
| Art. 18 Subingresso nell'attività di somministrazione _____  | pag. 10 |
| Art. 19 Orari degli esercizi di somministrazione _____   | pag. 11 |
| Art. 20 Sorvegliabilità dei locali _____   | pag. 11 |
| Art. 21 Attività di somministrazione in aree di servizio distribuzione carburanti su strada urbana _____ | pag. 11 |
| Art. 22 Chiusura temporanea dell'attività _____  | pag. 12 |
| Art. 23 Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30/2003 e L.R. n. 8/2007 _____          | pag. 12 |
| Art. 24 Norme transitorie e finali _____   | pag. 12 |



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Provincia di Bergamo

## Art. 1 - Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande",
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. 7/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003",
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 30/2003),
- dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni.

## Art. 2 - Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione da parte dell'organo consiliare.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può modificare i presenti criteri prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

## Art. 3 - Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura in sede fissa,
- 2) il trasferimento di sede e l'ampliamento,
- 3) il subingresso nella titolarità e nella gestione,
- 4) le attività temporanee e stagionali,

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della presente regolamentazione, tutte le attività elencate nelle successive lettere del presente articolo, eccetto quelle relative alle lettere b) e g) per le quali non è previsto alcun atto autorizzativo ai sensi del presente regolamento, possono essere iniziate a seguito di presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in residenze private non aperte al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n.15 e s.m.i.;
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento; l'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S;



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Provincia di Bergamo

- ✓ e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- ✓ f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- ✓ g) presso il domicilio del consumatore;
- ✓ h) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- ✓ i) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

## Art. 4 - Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente, mentre per le società, ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale, l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizio, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30 verrà sospeso.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n. 13/2001 e della D.G.R. n. 7/8313 del 08.03.2002.
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla Asl competente.
- g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende la fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

Il Comune all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'Ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta, per la durata di 15 giorni, all'albo pretorio del Comune territorialmente competente ed in quello sede dell'eventuale Sportello unico associato.

## **Art. 5 – Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Ai sensi del punto n. 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale n. 30/2003.

## **Art. 6 – Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e ampliamento**

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata apposita DIAP, per il tramite dello Sportello Unico o dell'ufficio competente, per l'aggiornamento dei requisiti igienico sanitari relativamente alla porzione di locale oggetto di ampliamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto dovrà dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

## **Art. 7 – Autorizzazioni stagionali**

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazione comunale al pari delle autorizzazioni permanenti.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione saranno esaminate, secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 14 del presente regolamento, nell'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

## **Art.8 – Autorizzazioni temporanee**

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone sul territorio comunale, l'Ufficio comunale competente può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/03 nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

L'autorizzazione può essere sostituita da una Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

La D.I.A. per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività.

La D.I.A. per attività temporanea di somministrazione può essere presentata esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.

Gli altri requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere richiesti dagli Uffici comunali, a seconda delle specifiche situazioni strutturali e gestionali, in cui l'attività viene svolta.

In ogni caso va effettuato l'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

## Art. 9 – Cessazione di attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa l'attività deve trasmettere al comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

## Art. 10 – Criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone

Questa Amministrazione Comunale, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione in zone del proprio territorio comunale al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il centro storico nel suo complesso unitamente a tutte le attività commerciali presenti.

A tal fine, premesso che non si individuano sull'intero territorio comunale zone sature da un punto di vista dell'offerta delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in pubblici esercizi, aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n. 30, si provvede a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La suddivisione del territorio comunale viene così determinata:

ZONA 1 - CASTELLO - individuata nell'allegata planimetria con il colore verde;

ZONA 2 - CENTRO STORICO - individuata nell'allegata planimetria con il colore azzurro;

ZONA 3 - a prevalenza RESIDENZIALE - individuate nell'allegata planimetria con il colore rosso;

ZONA 4 - a prevalenza INDUSTRIALE - individuate nell'allegata planimetria con il colore giallo.

## Art. 11 – Dotazione di spazi destinati a parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione

Ferma restando la necessità di possedere la specifica compatibilità urbanistica per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, si determina quanto segue:

**ZONA 1 – Castello** - tenuto conto del vincolo storico ed ambientale relativo alla stessa, allo scopo di preservare le caratteristiche urbanistiche complessive della zona, si dispone il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed altresì si dispone il divieto di trasferimento in questa zona di pubblici esercizi già funzionanti in altre zone del territorio comunale.

**ZONA 2 – Centro Storico** – considerato il carattere dei luoghi e il condizionato livello di accessibilità veicolare di questa zona, al fine di tutelare le tradizioni locali in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, senza tuttavia penalizzare l'inserimento di nuove attività di pubblico esercizio, si dispone che possano essere concesse nuove eventuali autorizzazioni per pubblico esercizio fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme del presente regolamento, ed in particolare dal successivo articolo 12, nel rispetto della seguente limitazione:

NON è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione che assumano la denominazione o le caratteristiche, o svolgano di fatto l'attività di DISCO-BAR, PIANO-BAR, AMERICAN-BAR, LOCALI SERALI e simili, BIRRERIE, PUB, così come individuati alle lettere h) e i) del precedente punto 5.

Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona comunale alla suddetta zona 2 – Centro Storico, e nel caso di trasferimento all'interno della stessa zona 2 di pubblici esercizi già funzionanti alla data di approvazione del presente Regolamento.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Provincia di Bergamo

**ZONE 3 – a prevalenza RESIDENZIALE**, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale, alla luce dei nuovi insediamenti urbanistici di espansione destinati a completarsi, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 60% della superficie del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela. Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi pertinenziali di parcheggio eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Nel caso in cui l'utente dimostri di non poter reperire fisicamente gli spazi richiesti come parcheggi, l'Amministrazione si riserva di valutare, sulla base della ubicazione effettiva del locale e relativamente ad eventuali situazioni viabilistiche, se concedere o meno la monetizzazione della suddetta percentuale richiesta.

Al fine della determinazione della monetizzazione dei parcheggi richiesti ai precedenti punti, si stabilisce che tale costo è equiparato a quello stabilito per la monetizzazione delle aree standard in riferimento al vigente Piano Regolatore Comunale.

Le medesime disposizioni valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona 3, ed analogamente nel caso di trasferimento all'interno della stessa zona 3 di pubblici esercizi già funzionanti alla data di approvazione del presente Regolamento.

**ZONE 4 – a prevalenza INDUSTRIALE** tenuto conto delle possibilità di sosta veicolare accertate e delle potenzialità di reperimento di nuovi parcheggi, allo scopo di servire l'utenza fluttuante delle numerose attività esistenti e funzionanti in tali zone attraverso l'inserimento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che possano essere concesse nuove eventuali autorizzazioni per pubblico esercizio fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme del presente regolamento ed in particolare dal successivo articolo 12, solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 60% della superficie del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela. Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi pertinenziali di parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

In relazione ai parcheggi richiesti, è consentito presentare richiesta di monetizzazione per una percentuale massima del 30% della superficie del nuovo pubblico esercizio, degli spazi eventualmente non reperiti.

Al fine della determinazione della monetizzazione dei parcheggi richiesti ai precedenti punti, si stabilisce che tale costo è equiparato a quello stabilito per la monetizzazione delle aree standard in riferimento al vigente Piano Regolatore Comunale.

Le medesime disposizioni valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona 4, ed analogamente nel caso di trasferimento all'interno della stessa zona 4 di pubblici esercizi già funzionanti alla data di approvazione del presente Regolamento.

In relazione a nuovi esercizi da ubicarsi in qualunque delle zone sopra descritte, nel caso in cui l'utente richieda un cambio di destinazione d'uso dei locali per iniziare l'attività di pubblico esercizio di somministrazione, la percentuale di parcheggi richiesti è quella stabilita dal vigente PRG.

## Art. 12 – Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande abbinate ad attività di intrattenimento e/o svago (es. sale da ballo, sale gioco ecc..) è fissata una distanza minima di:

- 50 mt. da luoghi destinati al culto,
- 100 mt. da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo.

Tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica potranno essere previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

## **Art. 13 – Impatto acustico e ambientale**

La richiesta di apertura o di trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali che durante la loro attività prevedono:

- l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionino anche in periodo notturno;
- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

deve essere corredata della documentazione di previsione di impatto acustico, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge n. 447/1995, alla L.R. n. 13/2001 e alla D.G.R. 8/03/2002 n. 7/8313.

La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'Ufficio comunale competente per la relativa valutazione, all'A.R.P.A. territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A., sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

## **Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione sono comunicate all'interessato da parte del Responsabile del procedimento e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il Responsabile dell'ufficio Commercio comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della richiesta presentata per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile dell'Ufficio comunale competente:

- accerta il possesso dei requisiti morali e professionali dei soggetti di cui al precedente art. 4,
- accerta la conformità dei locali allo strumento urbanistico, alla verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria,
- accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva anche per i locali oggetto di titolo abilitativo per esecuzione di opere edili che comportino ampliamento; di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegliabilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

In caso di accoglimento della domanda, nella relativa comunicazione il titolare verrà invitato a presentare la documentazione di cui al precedente art. 4, lettere a), b), c) e), f) e g), prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Responsabile dell'Ufficio competente ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e CCIAA.

## Art. 15 – Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

## Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di sei mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste all'art. 15 della Legge Regionale n. 30/2003.

Costituiscono casi di comprovata necessità e giustificato motivo di proroga, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) della L.R. n. 30/2003, i seguenti casi espressamente indicati dall'art. 5 dell'allegato A della D.G.R. 23 gennaio 2008, n. VIII/6495 :

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

## Art. 17 – Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

## Art. 18 – Subingresso nell'attività di somministrazione



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all' avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico,
- b) scrittura privata con firme autenticate,
- c) scrittura privata anche non autenticata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n. 30; il subingresso così regolarmente comunicato determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R., per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg. qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

## **Art. 19 – Orari degli esercizi di somministrazione**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

## **Art. 20 – Sorvegliabilità dei locali**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente; in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

## **Art. 21 – Attività di somministrazione in aree di servizio distribuzione carburanti su strada urbana**

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti durante l'intervallo tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto



# COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

*Provincia di Bergamo*

esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n. 30;

4. dovrà essere esercitata previa dichiarazione di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione all'Asl competente, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

## **Art. 22 – Chiusura temporanea dell'attività**

Qualora il titolare dell'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della chiusura.

## **Art. 23 – Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30/2003 e L.R. n. 8/2007**


A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 2007, i richiami alle autorizzazioni sanitarie, contenuti nella L.R. n. 30 del 2003, devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle Asl competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007. La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione all'Asl competente di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della L.R. n. 30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 24 – Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia e alle specifiche ordinanze comunali.

-  Zona Castello
-  centro storico
-  area a prevalenza residenziale
-  area a prevalenza industriale

DOCUMENTO N° **6** ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N° **15** DEL **09/03/2009**



Comune di Castelli Calepio  
 (Provincia di Bergamo)


PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI  
 PUBBLICI ESERCIZI

PLANIMETRIA  
 ALLEGATA AL REGOLAMENTO  
 DI LOCALIZZAZIONE DEI PUBBLICI  
 ESERCIZI

ESISTE:  
 UNICA  
 scala: 1:5000

-  Zona Castello
-  centro storico
-  area a prevalenza residenziale
-  area a prevalenza industriale

DOCUMENTO N° .....<sup>C</sup>..... ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 09-03-2009



Comune di Castelli Calepio  
 (Provincia di Bergamo)

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI  
 PUBBLICI ESERCIZI

PLANIMETRIA  
 ALLEGATA AL REGOLAMENTO  
 DI LOCALIZZAZIONE DEI PUBBLICI  
 ESERCIZI

tavola:  
 UNICA  
 scala: 1:5000